

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3171

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori COSSIGA, MALAN, D’ONOFRIO,
ARCHIUTTI, BOREA, BOSchetto, CALLEGARO, CARRARA,
CASTAGNETTI, CHIRILLI, CICCANTI, CIRAMI, COMINCIOLI,
CONTESTABILE, COSTA DANIELI Paolo, D’AMBROSIO,
FASOLINO, FRAU, GIRFATTI, GRECO, GUBERT, GUBETTI,
GUZZANTI, IZZO, LAURO, MAFFIOLI, MANFREDI, MARANO,
OGNIBENE, PALOMBO, PONZO, RONCONI, SALZANO,
SAMBIN, TOMASSINI e TRAVAGLIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 2004

Norme concernenti il personale appartenente alla disciolta
struttura *Stay Behind*

ONOREVOLI SENATORI. - Come è ben noto, con la sentenza n. 17 del 3 luglio 2001 la Corte di assise di Roma ha statuito in via definitiva, conformemente al giudizio già espresso nella relazione finale del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato del 4 marzo 1992, ciò che era già politicamente e storicamente evidente: la piena liceità e legittimità della struttura della rete italiana *Stay Behind*, conosciuta come «Gladio», sorta negli anni '50 e costituita in seno all'Alleanza atlantica nell'ambito dei servizi di informazione e di sicurezza. Questa struttura era destinata ad operare in clandestinità nell'ipotesi di invasione nemica di parte dei territori degli Stati dell'Alleanza, in concorso con le forze speciali e con i servizi di informazione alleati, anche al fine di organizzare e supportare eventuali movimenti di «resistenza».

È altrettanto noto che i membri della struttura italiana in questione hanno subito durante tutto il periodo seguito allo scioglimento dell'organizzazione, sino alla sentenza anzidetta, una vera e propria persecuzione politica e giudiziaria, contraddistinta da pesanti illazioni sulla pretesa natura eversiva di «Gladio» e sull'ingiusto collegamento della relativa organizzazione ai non ancora del tutto chiariti episodi di destabilizzazione sofferti dal nostro Paese dagli anni '60 sino alla definitiva sconfitta del terrorismo e soprattutto alla fine della «guerra fredda».

In relazione a ciò, è necessario che la verità storica e anche ormai quella giudiziaria finalmente emersa si sostanzi in un giusto riconoscimento politico e morale anche sul piano dello *status* militare, per tutti coloro

che, in conformità al superiore dovere sancito dall'articolo 52 della Costituzione e agli ordini del legittimo Governo della Repubblica, avevano dato la loro consapevole disponibilità per servire la Patria, al di sopra di ogni distinzione di credo ideale politico o religioso, o di appartenenza sindacale.

È noto che i primi quadri della struttura furono costituiti da ex-partigiani di formazioni militari, del Partito d'azione, liberali, repubblicane e socialiste e di ispirazione cattolica, e che erano rigidamente esclusi da essa elementi di ispirazione fascista o collegati ai partiti di destra.

Con l'articolo 1 del presente disegno di legge viene sancita l'equiparazione al servizio presso le Forze armate dello Stato del servizio volontario prestato presso la struttura *Stay Behind*, da parte dei suoi membri cosiddetti «esterni», ossia reclutati tra coloro che avevano già assolto i propri obblighi militari ma che non appartenevano in servizio permanente alle Forze armate, ovvero tra cittadini di entrambi i sessi anche se non risultavano assoggettati a tali obblighi.

Questa equiparazione non costituisce un caso isolato nell'ambito del nostro ordinamento giuridico, in quanto in passato si è già provveduto allo stesso modo per il Corpo volontari della libertà con la legge 21 marzo 1958, n. 285. L'equiparazione anzidetta rileva esclusivamente sotto il profilo politico, morale e anche sul piano militare, posto che l'articolo in esame espressamente esclude al riguardo qualsiasi effetto retributivo, previdenziale e assistenziale.

Il medesimo articolo 1 dà mandato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, su relazione del SISMI, di certificare la pregressa

appartenenza alla struttura, su istanza di ciascuno dei membri interessati e nell'osservanza delle vigenti disposizioni dettate in materia di segreto di Stato.

È anche prevista la trascrizione del fatto dell'appartenenza alla struttura, nella documentazione caratteristica e matricolare del personale comunque appartenuto alle Forze armate dello Stato anche se non transitato nel servizio permanente effettivo. Con un'opportuna norma di rinvio si confermano invece le vigenti disposizioni per il personale della struttura così detto «interno», ossia che

presta o ha prestato servizio permanente effettivo nelle Forze armate dello Stato.

Con l'articolo 2 viene prevista la istituzione di un distintivo onorifico per gli appartenenti alla struttura, che può essere portato dagli aventi titolo sull'uniforme militare in base alle disposizioni vigenti in materia.

L'articolo 3, da ultimo, sancisce l'equiparazione dell'Associazione italiana volontari *Stay Behind*, costituita in data 4 febbraio 1994 tra gli appartenenti alla disciolta struttura, alle altre associazioni d'arma riconosciute dal Ministero della difesa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Servizio prestato presso la disciolta
struttura Stay Behind)*

1. Il servizio volontario prestato dai soggetti non inquadrati permanentemente nelle Forze armate nella rete italiana della struttura *Stay Behind*, istituita nell'ambito dell'Alleanza del Nord Atlantico dai governi del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord, della Repubblica francese, del Regno del Belgio, del Regno dei Paesi Bassi, del Granducato del Lussemburgo, della Repubblica italiana, del Regno e poi Repubblica di Grecia e della Repubblica federale di Germania, di seguito denominata «struttura *Stay Behind*», sciolta dal governo italiano in data 27 novembre 1990, è equiparato al servizio prestato presso le Forze armate dello Stato, con esclusione di qualsiasi effetto ai fini retributivi, previdenziali e assistenziali.

2. L'appartenenza alla struttura *Stay Behind* è certificata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, in conformità alla proposta del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI), su richiesta dell'interessato, nell'osservanza delle disposizioni contenute nella legge 24 ottobre 1977, n. 801.

3. La certificazione di cui al comma 2, relativa al personale esterno comunque appartenente ad altro titolo alle Forze armate dello Stato e non transitato nel servizio permanente effettivo, è trasmessa a cura del SISMI agli uffici competenti a custodire la documentazione caratteristica e matricolare degli interessati, al fine della relativa trascrizione

con decorrenza dalla data di arruolamento nella struttura.

4. Per il personale interno alla struttura *Stay Behind*, e che presta o ha prestato servizio permanente effettivo nelle Forze armate dello Stato, continua ad applicarsi l'articolo 7, secondo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

5. Al personale di cui al comma 4 è equiparato chi, ricoprendo la carica di Ministro della difesa o di Sottosegretario di Stato alla difesa o di ufficiale o funzionario appartenente al Servizio informazioni forze armate (SIFAR), successivamente al Servizio informazioni difesa (SID) e da ultimo al SISMI, ha svolto, a motivo del suo ufficio o perchè specificatamente delegato o incaricato, compiti o funzioni collegate alla organizzazione, alle missioni, ai compiti ed alle funzioni della struttura *Stay Behind*.

Art. 2.

(Distintivo onorifico)

1. Con decreto del Ministro della difesa, è approvato il modello di distintivo onorifico che il personale militare interno, già appartenente alla struttura *Stay Behind* e attualmente in servizio nelle Forze armate dello Stato, ha facoltà di portare sull'uniforme.

2. Il personale interno ed esterno, già appartenente alla struttura *Stay Behind* e congedato dalle Forze armate dello Stato, ha facoltà di portare il distintivo di cui al comma 1 con le medesime modalità del personale in servizio, se autorizzato a vestire l'uniforme militare secondo le vigenti disposizioni.

3. Analogo distintivo ha diritto di portare sull'abito civile il personale esterno in occasione di cerimonie militari e di manifestazioni dell'Associazione di cui all'articolo 3.

Art. 3.

(Associazione Stay Behind)

1. L'Associazione italiana volontari *Stay Behind*, costituita in data 4 febbraio 1994 quale associazione non riconosciuta, è riconosciuta in forza della presente legge, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Ministro della difesa 5 agosto 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 2 ottobre 1982, ed è per legge iscritta nell'albo istituito ai sensi del medesimo decreto del Ministro della difesa, in attuazione dell'articolo 20, terzo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382.

